



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25 marzo 2013.

Modificato con:

- **deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28 settembre 2015;**
- **deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27 novembre 2017.**

INDICE

TITOLO I°

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e Definizioni
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II° - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 7 - Camera mortuaria
- Art. 8 - Requisiti della casa funeraria
- Art. 9 - Requisiti della sala di commiato

CAPO III° - FERETRI

- Art. 10 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 11 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 12 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 13 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV° - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 15 - Trasporti Funebri
- Art. 16 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 17 - Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 18 - Orario dei trasporti
- Art. 19 - Norme generali per i trasporti
- Art. 20 - Requisiti dei mezzi di trasporto funebri
- Art. 21 - Requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre
- Art. 22 - Riti religiosi
- Art. 23 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 24 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 25 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 26 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 27 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 28 - Trasporto di ceneri, resti e prodotti del concepimento
- Art. 29 - Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

TITOLO II° - CIMITERI

CAPO I° - CIMITERI

- Art. 30 - Elenco cimiteri
- Art. 31 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 32 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 33 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II° - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 34 - Disposizioni generali

Art. 35 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III° - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 36 - Inumazione

Art. 37 - Cippo

Art. 38 - Tumulazione

Art. 39 - Tumulazione provvisoria

CAPO IV° - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 40 - Esumazioni ordinarie

Art. 41 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 42 - Esumazione straordinaria

Art. 43 - Estumulazioni

Art. 44 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 45 - Raccolta delle ossa

Art. 46 - Istanze in materia di polizia mortuaria

Art. 47 - Oggetti da recuperare

Art. 48 - Disponibilità dei materiali

CAPO V° - CREMAZIONE

Art. 49 - Cremazione e Crematorio

Art. 50 - Urne cinerarie

CAPO VI° - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 51 - Orario

Art. 52 - Disciplina dell'ingresso

Art. 53 - Divieti speciali

Art. 54 - Riti funebri

Art. 55 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Art. 56 - Fiori e piante ornamentali

Art. 57 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I° - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 58 - Sepolture private

Art. 59 - Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri

Art. 60 - Durata delle concessioni

Art. 61 - Modalità e canone di concessione

Art. 62 - Modalità di pagamento

Art. 63 - Uso di un loculo già concesso a terzi

Art. 64 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

Art. 65 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

Art. 66 - Manutenzione

Art. 67 - Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II° - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 68 - Divisione, subentri

Art. 69 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

Art. 70 - Rinuncia a concessione della durata di anni 99 o perpetua

- Art. 71** - Obblighi del concessionario rinunciante
Art. 72 - Modalità di assegnazione delle sepolture retrocesse

CAPO III° - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 73** - Revoca
Art. 74 - Decadenza
Art. 75 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
Art. 76 - Estinzione

TITOLIV° - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I° - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 77** - Accesso al cimitero
Art. 78 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Art. 79 - Responsabilità - Deposito cauzionale
Art. 80 - Recinzione aree - Materiali di scavo
Art. 81 - Introduzione e deposito di materiali
Art. 82 - Orario di lavoro
Art. 83 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Art. 84 - Vigilanza
Art. 85 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II° - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 86** - Funzioni - Licenza
Art. 87 - Obblighi e Divieti

TITOLV° - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I° - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 88** - Servizio di illuminazione votiva
Art. 89 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Art. 90 - Mappa
Art. 91 - Annotazioni in mappa
Art. 92 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Art. 93 - Schedario dei defunti
Art. 94 - Scadenzario delle concessioni

CAPO II° - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 95** - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 96 - Cautele
Art. 97 - Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
Art. 98 - Concessioni pregresse
Art. 99 - Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio
Art. 100 - Tariffe
Art. 101 - Norma finale e di rinvio
Art. 102 - Abrogazione precedenti disposizioni ed entrata in vigore

TITOLO I

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ed alle leggi regionali in materia, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità' dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria ed ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - a) **feretro**: bara dove viene riposta la salma da seppellire, di struttura e qualità dei materiali diverse a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - b) **inumazione**: sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;
 - c) **tumulazione**: sepoltura della salma in loculo o tomba;
 - d) **traslazione**: trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del comune di Camisano Vicentino e fuori dal comune di Camisano Vicentino;
 - e) **esumazione**: operazione di recupero dei resti ossei da terra;
 - f) **estumulazione**: operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
 - g) **celletta ossario**: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;
 - h) **ossario comune**: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
 - i) **nicchia cineraria**: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
 - j) **cinerario comune**: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dalla normativa vigente, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, sia penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - e) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
 - f) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia espressamente previsto nell'atto di concessione che tale onere è carico del gestore del cimitero;
 - g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - h) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto f);
 - i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - j) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 13;
 - k) l'iscrizione nel registro della cremazione.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale nel rispetto delle norme, dei limiti stabiliti dal presente regolamento e degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali é tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali é in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori é autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione sono pure accolti i cadaveri per i quali i familiari abbiano scelto tale luogo di osservazione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2010.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, é vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale é vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 7 Camera Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990 il Comune dispone di tre camere mortuarie, una per ciascun cimitero, avente i requisiti previsti dall'art. 65 del citato D.P.R.

Art. 8 Requisiti della casa funeraria

1. Si richiama integralmente quanto previsto dalla D.G.R. n. 1807 dell'08/11/2011, disposizione applicativa dell'art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 9 Requisiti della sala di commiato

1. Si richiama integralmente quanto previsto dalla D.G.R. n. 1807 dell'08/11/2011, disposizione applicativa dell'art. 2, comma 2, lettera c) della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Capo III FERETRI

Art. 10 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 11 Verifica e chiusura feretri

1. L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.
2. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

3. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Art. 12

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.
I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato.
2. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.
La regolarità della cassa ed il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente art. 11.
3. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
4. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm se di zinco e non inferiore a 1,5 mm se di piombo.
6. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
7. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventualmente addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
8. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
9. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 13

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte

dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del Servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 14

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15

Trasporti Funebri

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.
3. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune.
4. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 16

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso é vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso di rilevante numero di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale promuoverà gli opportuni provvedimenti atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune, che si avvale dell'A.S.L. per quanto riguarda gli aspetti igienico – sanitari.

Art. 17

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: il trasporto con auto funebre che consenta la visione del feretro, il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 13, la sosta lungo il percorso. Detti trasporti possono essere effettuati dal Comune e dalle imprese funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto delle normative nazionali e regionali e vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.
2. In ogni altro caso, i trasporti sono gratuiti cioè a carico del Comune ed effettuati in maniera decorosa. Detti trasporti sono esercitati nelle forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 o con affidamento a terzi.
3. Il recupero e il trasporto delle salme accidentate e il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.
Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del Comune o in uscita da esso.

Art. 18

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

Art. 19

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 12.
Inoltre, spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R.285/90, salvo la salma sia stata imbalsamata.
Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 18/2010, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
2. Il feretro é preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 20

Requisiti dei mezzi di trasporto funebri

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2010.
2. I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.
3. I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.
4. Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

Art. 21

Requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre

1. Si richiama integralmente quanto previsto dalla D.G.R. n. 1807 dell'08/11/2011, disposizione applicativa dell'art. 2, comma 2, lettera e) della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 22

Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 23

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/90; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell' A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 24

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 25

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro redatto dall'impresa di onoranze funebri.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 12, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/90 e art. 24 del presente regolamento.

7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove é avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 26

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, é autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 27

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione: Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28, e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dall'art. 26 della L. R. n. 18/2010.
3. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 28

Trasporto di ceneri, resti e prodotti del concepimento

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili e purché non siano ancora presenti parti molli.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica ed il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
4. Se il trasporto é da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.
5. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 50.
7. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione. Il trasporto dei prodotti del concepimento può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 29

Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.
3. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio.

TITOLO II CIMITERI

Capo I CIMITERI

Art. 30 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- 1) CIMITERO CAMISANO CAPOLUOGO;
- 2) CIMITERO FRAZIONE SANTA MARIA;
- 3) CIMITERO FRAZIONE RAMPAZZO.

Art. 31 Disposizioni generali - Vigilanza

1. É vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112 e 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 32
Reparti speciali nel cimitero

1. All'interno del cimitero é possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.
3. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
4. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 33
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di religione e di cittadinanza:
 - a) le salme di persone aventi la residenza nel territorio del Comune di Camisano Vicentino al momento del decesso;
 - b) le salme di persone morte nel territorio del Comune di Camisano Vicentino, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) le salme di persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso al momento della morte la propria residenza;
 - d) le salme di persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - e) le salme di persone non residenti in vita nel Comune di Camisano Vicentino e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nei cimiteri del Comune stesso;
 - f) le salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o congiunti fino al primo grado di parentela ovvero genitori o figli in vita e residenti nel Comune di Camisano Vicentino;
 - g) le salme di persone anche non residenti in vita nel Comune di Camisano Vicentino e morte fuori di esso, ma il cui coniuge o parente entro il primo grado hanno stabilito la residenza successivamente al decesso del congiunto;
 - gg) le salme di persone non residenti, che al momento del decesso hanno il proprio coniuge o parenti fino al primo grado sepolti nei cimiteri di Camisano Vicentino;
 - h) le salme di persone già residenti nel Comune, che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio-assistenziali situate fuori comune;
 - i) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - j) i resti ossei, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 32, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Capo II **DISPOSIZIONI GENERALI** **E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Art. 34 **Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 30.
5. In attesa dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 35 **Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni (L.R. 18/2010).
2. Il piano di cui al primo comma é sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. ed ARPAV. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune, suddivisi in riquadri con riserva di un riquadro per sepoltura bambini, di età inferiore ai 10 anni;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
 - e) aree destinate alla sepoltura dei cadaveri risultati ancora non completamente mineralizzati al momento della loro estumulazione;
 - f) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;
 - g) cellette ossario;
 - h) nicchie cinerarie;
 - i) ossario comune;
 - j) cinerario comune;
 - k) locali per il personale di custodia;
 - l) obitorio.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
8. Almeno ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 36

Inumazione

1. L'inumazione è la sepoltura della salma nei campi di inumazione comune, in fossa a terra avente le caratteristiche definite dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in 10 anni dal giorno del seppellimento.
- I campi di inumazione speciale sono invece destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali. Il periodo di rotazione nel terreno in detti campi può essere abbreviato a 5 anni.
2. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e proprietà meccaniche, fisiche ed al livello della falda freatica. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di

ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le inumazioni si distinguono in comuni o a concessione. Le prime avvengono nei campi di inumazione comune per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente, quelle a concessione o private, se previste, sono effettuate in aree in concessione.

3. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 37 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione é contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale l'installazione, in sostituzione del cippo ordinariamente previsto, di un copritomba compatibile con le tipologie indicate dallo stesso Ufficio Tecnico e comunque aventi le dimensioni massime di cm. 70 x cm. 170 x cm. 18 e/o di una lapide di cm. 110 dalla quota campagna (ghiaino), rispettando l'allineamento delle altre inumazioni. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 38 Tumulazione

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le dimensioni di cui al comma 2.
La conservazione nel loculo è pari al tempo di concessione stabilito del presente regolamento.
2. Le dimensioni interne del loculo devono essere adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
3. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

4. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Nel loculo può essere accolto un solo feretro nonché eventuali cassette ossario, o esclusivamente cassette ossario nonché urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.
7. Le nicchie cinerarie avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0.30, m. 0.30 e m. 0.50.

Art. 39 **Tumulazione provvisoria**

1. La tumulazione provvisoria di una salma è consentita, a richiesta dei familiari del defunto o di coloro che lo rappresentano, in via del tutto eccezionale, per una durata limitata di 6 (sei) mesi prorogabili in base a quanto stabilito dal comma 3, in appositi loculi preventivamente individuati tra quelli disponibili e previo pagamento del canone stabilito in tariffa oppure in loculo già concesso a terzi ed a titolo gratuito.
La concessione provvisoria è ammessa quando i feretri:
 - a) siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non sono ancora disponibili;
 - b) siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
 - c) debbano essere tumulati o estumulati temporaneamente al fine di eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di tombe private, cappelle di famiglia, ecc.
2. Per le tumulazioni provvisorie debbono essere preventivamente individuati un numero adeguato di loculi, per poter soddisfare le eventuali richieste (detti loculi, non potranno essere assegnati in concessione).
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 6 (sei) mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di 6 (sei) mesi. In ogni caso la durata decorre dalla data di tumulazione del defunto.
4. Nel caso in cui, scaduto il termine dei 6 mesi, il familiare non procederà all'estumulazione ed alla successiva tumulazione in sepolture private, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria procederà all'assegnazione definitiva del loculo.
5. La concessione provvisoria di un loculo è soggetta alla corresponsione di un canone di utilizzo stabilito dalla Giunta Comunale annualmente. In casi eccezionali e motivati è possibile concedere, per una sola volta di durata comunque non superiore a 6 (sei) mesi, il rinnovo della concessione provvisoria.
6. Le tumulazioni provvisorie di cui alle lettere b) e c) del presente articolo sono soggette ad un unico rinnovo. La concessione provvisoria deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
7. Le spese per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva sono a carico del familiare, ad eccezione del caso di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
8. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 40 Esumazioni ordinarie

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni (art. 82 D.P.R. 285/1990), ridotta a 5 anni a seguito di inumazione di resti mortali.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno e sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
3. Le ossa rinvenute dalla salma esumata completamente scheletrizzata, saranno tumulate nell'ossario comune oppure, previa richiesta dei familiari, raccolte in cassettoni e tumulate in cellette ossario o in altri loculi già in concessione.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione, il resto mortale esumato potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiali facilmente combustibile.
5. È compito del personale che esegue l'esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 41 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nei cimiteri del Comune e successivamente curare la loro registrazione anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme che verranno esumate per rotazione ordinaria.
Le esumazioni si effettueranno in date stabilite dall'ufficio e saranno comunicate alle persone che hanno presentato domanda di raccolta resti.

Art. 42 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria quando è effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza decennale, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e quindi nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria.
3. In caso di concessione in perpetuo o a tempo determinato di fossa a terra, è possibile esumare la salma che la occupava, riducendola in idonea cassettoni da risotterrare insieme al nuovo feretro.

4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. In base alla L.R. n. 18/2010, alle operazioni di esumazione straordinaria non è più necessaria la presenza del medico del Distretto Socio-Sanitario o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 43 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite nei mesi da ottobre ad aprile:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio incaricato, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura (art. 88 D.P.R. 285/90) oppure se trattasi di salma tumulata da almeno venti anni per la quale sia richiesta la raccolta dei resti;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria;
3. bis. L'estumulazione straordinaria potrà altresì essere richiesta per lo spostamento delle salme tumulate nei loculi delle file alte (3°, 4° e 5°) a file più basse, a condizione che i richiedenti presentino idonea certificazione ULSS, attestante lo stato di disabilità qualificabile come grave, ai sensi della normativa vigente (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), tale da giustificare l'assegnazione di loculi nelle file più basse (1° e 2°). I richiedenti dovranno essere il coniuge o i figli o i genitori ovvero i fratelli dei defunti.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. In base alla L.R. n. 18/2010, durante le operazioni di estumulazione straordinaria non è più necessaria la presenza del medico del Distretto Socio-Sanitario o di personale tecnico da lui delegato.
6. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è di:
 - a) cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b) due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di

avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento e dovranno essere eseguite con le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità.

Art. 44

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. Sono invece a pagamento quelle straordinarie comprese quelle eseguite in caso di rinnovo della concessione.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario, in loculo o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione é subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Alle esumazioni e le estumulazioni richieste dall'Autorità giudiziaria si applica il R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura relativa alle operazioni svolte comprensiva dei costi del personale.

Art. 45

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. A richiesta dei familiari, i resti ossei possono essere tumulati in sepoltura privata (loculo, tomba, celletta), inumati o avviati a cremazione pagando la tariffa in vigore. E' pertanto ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.
3. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'art. 3, c. 1, lettera g) della legge n. 130/2001.

Art. 46

Istanze in materia di polizia mortuaria

1. Le istanze in materia di esumazione, estumulazione e riduzione di resti mortali, fatte salve le disposizioni che regolano specificatamente tali operazioni, possono essere presentate da persona o dalle persone che hanno titolo di disporre della salma, ossia il coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo secondo la normativa codicistica.
2. L'istanza può anche essere presentata da persona incaricata dall'avente titolo, che tale risulti o da mandato appositamente conferito o anche da contratto stipulato con soggetto titolare dell'autorizzazione a svolgere commercialmente la funzione di intermediazione d'affari per la specifica materia, cioè che sia in possesso dell'autorizzazione di pubblica sicurezza prescritta dall'art.115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.06.1931.

Art. 47

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali é consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 48

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V

CREMAZIONE

Art. 49

Cremazione e Crematorio

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.
3. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

4. Per la disciplina della materia, si rinvia al Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20 settembre 2006.

Art. 50

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna é collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
6. In ciascuna nicchia cineraria possono essere accolte più urne cinerarie fino a capienza fisica della nicchia.

Capo VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 51

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori é ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario é subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura é dato di regola a mezzo di segnale acustico, 20 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori.

Art. 52

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. É vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Art. 53 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero é vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, oppure accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
- Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 54 **Riti funebri**

- 1. Nell'interno del cimitero é permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 55 **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

- 1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal

Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 56

Fiori e piante ornamentali

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia a terra è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi:
 - a) siano convenientemente mantenuti e regolarmente potati;
 - b) non abbiano altezza superiore ai 100 cm. e chioma con diametro massimo di 40 cm.;
 - c) non sovrastino o arrechino danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.
2. Gli ornamenti di fiori freschi e di piante non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti o impiantati. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, in modo da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
3. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 57

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42, in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 58 Sepulture private

1. Per le sepulture private é concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore di cimitero.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (loculi, poste individuali, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.);
 - b) sepulture per famiglie e collettività.
4. Il rilascio della concessione é subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione é stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui é affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la persona o le persone, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui é soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 59

Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri

1. Si richiama integralmente quanto previsto dalla D.G.R. n. 1807 dell'08/11/2011, disposizione applicativa dell'art. 2, comma 2, lettera f) della L.R. 4 marzo 2010, n. 18.

Art. 60

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in anni trenta per i loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie ed in genere per le altre sepolture;
 - c) in anni trenta nel caso di rinnovo della concessione scaduta.
3. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di tumulazione del primo defunto. Tale decorrenza avrà validità anche per gli eventuali secondi loculi assegnati esclusivamente nei casi previsti dall'art. 61 del presente regolamento. In tutti gli altri casi la concessione decorrerà dalla data di stipulazione dell'atto concessorio.
4. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta e per un periodo di tempo di trenta anni, dietro il pagamento del canone di concessione stabilito.
5. Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 conservano tale caratteristica, se stabilite dai relativi atti di concessione.
6. La perpetuità è legata alla salma tumulata all'interno del loculo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la salma venga estumulata, la perpetuità decade e il loculo ritorna nella piena disponibilità del Comune.
7. Nel caso in cui, per cappelle di famiglia o loculi occupati prima dell'anno 1975, non sia rinvenuto alcun titolo o atto di concessione che ne legittimi l'uso, la Giunta Comunale, al fine di regolarizzare la posizione, provvede con propria deliberazione ad assentire alla sottoscrizione di apposita concessione, senza oneri a carico del concessionario, decorrente dalla data del provvedimento di Giunta e per una durata di 99 anni per le cappelle di famiglia e di 30 anni per i loculi.

Art. 61

Modalità e canone di concessione

1. La concessione in uso di una sepoltura individuale può assegnarsi solo in presenza di:
 - a) salma per i loculi;
 - b) resti ossei per le cellette ossario;
 - c) ceneri per le nicchie cinerarie.
2. L'assegnazione di loculi, cellette e nicchie avviene d'ufficio, a seconda della disponibilità e senza possibilità di scelta, concedendo loculi singoli o doppi. Si procederà esaurendo le zone definite partendo dal basso in alto e da sinistra a destra iniziando dalla 1° fila, in basso, per poi passare alle file superiori, senza lasciare loculi liberi. I loculi retrocessi sono assegnati secondo le disposizioni contenute nell'art. 72 del presente regolamento.

2. bis. Ai criteri previsti al comma precedente si deroga nel caso in cui il richiedente presenti idonea certificazione ULSS, attestante lo stato di disabilità qualificabile come grave, ai sensi della normativa vigente (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), tale da giustificare l'assegnazione di loculi nelle file più basse (1° e 2°).

I richiedenti dovranno essere il coniuge o i figli o i genitori ovvero i fratelli dei defunti.

3. L'assegnazione dei loculi avviene soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta del familiare del defunto. I loculi singoli possono essere assegnati anche alle persone in vita, residenti nel Comune di Camisano Vicentino, che al momento della richiesta abbiano compiuto il 75° anno di età e non abbiano parenti entro il 3° grado. La concessione di due loculi è ammessa solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) il coniuge superstite abbia compiuto il 75° anno d'età al momento del decesso del consorte;
- b) il fratello o la sorella (celibe o nubile) residente con il defunto abbia compiuto il 75° anno di età;
- c) la richiesta sia inoltrata da genitori, con età oltre i 75 anni, di figlio unico deceduto;
- d) la richiesta sia inoltrata da figlio unico, (celibe o nubile) che abbia compiuto il 75° anno di età al momento del decesso di uno dei genitori.

In tutti i punti sopra elencati, si considera l'anno di nascita del richiedente e non il giorno del raggiungimento dell'età prescritta.

4. La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6. Il canone di concessione delle sepolture private e di quelle provvisorie è stabilito con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

All'inizio di ogni anno la Giunta provvederà a rivedere le tariffe di dette sepolture in base agli aumenti degli indici Istat (costo della vita dell'anno precedente).

7. Il titolare di una concessione mantiene il diritto d'uso dell'area o del loculo per tutta la durata stabilita dal contratto di concessione, a meno che a seguito di esumazione o estumulazione delle salme originariamente inumate o tumulate, l'area o il loculo rimangono liberi. In questo caso la sepoltura rientrerà nella disponibilità del Comune.

8. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero.

Art. 62

Modalità di pagamento

1. Il pagamento del corrispettivo delle concessioni dovrà essere eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla tumulazione definitiva della salma.

2. In via del tutto eccezionale, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento debitamente motivato ed eventualmente sentiti i Servizi Sociali sullo stato di bisogno del richiedente, potrà concedere la rateizzazione per un periodo non superiore a 12 mesi.

Art. 63

Uso di un loculo già concesso a terzi

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il concessionario di un loculo libero può provvisoriamente concederlo in uso, a titolo gratuito.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per le salme destinate ad essere tumulate in sepolture costruite dal Comune e non ancora disponibili;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità.
3. Al momento della disponibilità dei nuovi loculi, dell'ultimazione dei lavori il familiare dovrà obbligatoriamente traslare la salma nel cimitero, in caso contrario provvederà d'ufficio il Comune. Le tumulazioni provvisorie verificatesi per una non disponibilità di loculi, si trasformano in definitive e conseguentemente anche la relativa concessione non appena il Comune avrà completato l'ampliamento del cimitero.
4. Nell'assegnazione definitiva si segue l'ordine cronologico del decesso con riserva di un secondo loculo per il coniuge superstite che, al momento del decesso del coniuge, aveva compiuto il 75° anno di età.

Art. 64

Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti

1. Le concessioni di aree cimiteriali e di tombe di famiglia possono essere accordate nei confronti di una o due famiglie. In ogni caso una sola persona sarà riconosciuta come concessionaria nei rapporti con il Comune sia relativamente alle operazioni di manutenzione sia per quanto attiene l'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.
2. Alla morte del concessionario, il Comune riconoscerà come tale uno solo tra gli eredi, che potrà essere designato dal testatore o, in difetto, di comune consenso fra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche saranno comunicate al servizio di Polizia Mortuaria, entro un anno dalla morte del primo concessionario.
In mancanza di tale modifica la designazione di cui sopra sarà fatta definitivamente dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
3. La trasmissibilità della concessione comporterà la modifica della figura del concessionario.

Art. 65

Diritto al sepolcro e uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 61, il diritto d'uso delle sepolture private é riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La tumulazione nella tomba di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi e delle nuore.
3. Tra gli ascendenti sono altresì ricompresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti e fra gli i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

4. Il diritto al sepolcro è considerato cosa fuori commercio, non è cedibile a terzi ma solamente al Comune. E' invece trasmissibile in via di successione, tanto legittima quanto testamentaria.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 66 Manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza, d'igiene o al fine di rimuovere eventuali abusi.
2. Ai concessionari spetta inoltre la manutenzione:
 - delle parti decorative da loro costruite od installate;
 - degli eventuali corpi o manufatti aggiunti;
 - l'ordinaria pulizia;
 - degli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 67 Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 75 ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 68 Divisione, subentri

1. Più concessionari o eredi degli stessi possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 30 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 61, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvede con propria determinazione alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 69

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore, decurtato di un 20%, diviso per il numero degli anni di concessione, e moltiplicato per il numero di anni residui al termine della concessione stessa, considerando le frazioni di anno come anno intero.
Le frazioni di anno si considerano come anno intero.
3. La rinuncia è altresì ammessa nei casi in cui una famiglia prenda in concessione dei nuovi loculi per riunire i resti mortali di familiari sepolti o tumulati in altre sepolture.
4. Sono esclusi dal computo del rimborso i diritti di segreteria e le marche da bollo necessari per la stipulazione del contratto.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 70

Rinuncia a concessione della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione in uso di:
 - a) manufatti perpetui costruiti dal Comune o da privati;
 - b) aree per inumazioni;a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti:
 - a) il rimborso di una somma pari alla tariffa di concessione in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, decurtato di un 75%;
 - b) oppure l'assegnazione di una celletta ossario o di una nicchia cineraria per la tumulazione dei resti mortali o delle ceneri.
3. Sono esclusi dal rimborso i diritti i segreteria e le marche da bollo necessari per la stipulazione del contratto.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 71

Obblighi del concessionario rinunciante

1. Il concessionario o i suoi eredi, rinuncianti, devono restituire la sepoltura concessa in uso (loculo, celletta, nicchia) nello stesso stato in cui si trovava al momento dell'assegnazione. Il rinunciante o i suoi eredi dovranno, a loro spese, togliere dalla lastra di marmo la foto del defunto, tutte le iscrizioni e gli ornamenti decorativi.
2. In caso d'inadempimento, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a far ripulire la lastra di marmo con ripetizione delle spese al concessionario o ai suoi eredi.

Art. 72

Modalità di assegnazione delle sepolture retrocesse

1. I loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie liberate da salme, resti mortali o ceneri a seguito di rinuncia della concessione o di scadenza della stessa, senza richiesta di rinnovo da parte del concessionario o dei suoi familiari, rientrano nella piena disponibilità del Comune che le assegnerà secondo i seguenti criteri preferenziali ed indipendentemente dalla necessità di tumulare una salma:
 - a) tutti i concessionari adiacenti avranno un diritto di prelazione sugli altri richiedenti;
 - b) tra i concessionari verrà preferito il coniuge vedovo;
 - c) chiunque ne faccia richiesta.
2. In caso di più richieste, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria assegnerà la sepoltura alla richiesta che per prima è pervenuta all'ufficio protocollo. A tal proposito, verranno prese in considerazione solo le richieste protocollate successivamente alla data in cui il concessionario originario ha presentato domanda per retrocedere il loculo.
3. In assenza di richieste di assegnazione, i loculi e le altre sepolture retrocesse verranno assegnate d'ufficio.
La durata della concessione pari a 30 anni inizierà a decorrere dalla data di stipulazione del relativo contratto.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 73

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, é facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 74

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 67, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 66;
 - f) in caso di mancato pagamento del canone di concessione dovuto, entro 12 mesi dalla richiesta;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - h) in caso di loculo dato in concessione perpetua, quando sia estumulata la salma.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, é adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito internet del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 75
Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà, a seconda dello stato delle cose, la demolizione delle opere o il loro restauro i quali entreranno nella piena disponibilità del Comune.

Art. 76
Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 77

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione, anche annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simili, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
5. É tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed é soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 52 e 53 in quanto compatibili.

Art. 78

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza é determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, é sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 79

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 74, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 80

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. É vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 81

Introduzione e deposito di materiali

1. É permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
La sosta é consentita per il tempo strettamente necessario.
2. É vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 82
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese é fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
2. É vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio competente.

Art. 83
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 84
Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 74 e 76.

Art. 85
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri é tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri é tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.Al personale suddetto é vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma anche a titolo di liberalità, da parte di persone fisiche e/o giuridiche;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri é sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Capo II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 86 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:
 - svolgere, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, l'organizzazione delle onoranze funebri e le pratiche amministrative inerenti il decesso, non riservate al Comune, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri ed altri articoli funebri, in occasione del funerale ad esclusione dei prodotti lapidei;
 - preparare il cadavere e confezionare il feretro;
 - effettuare il trasporto di salme (in o da altri comuni).
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno un'auto funebre e di una rimessa rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.
4. E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

Art. 87 Obblighi e Divieti

1. Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.
3. L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.
4. É fatto divieto alle imprese:
 - a) di procacciare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 88

Servizio di illuminazione votiva

1. L'Amministrazione provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata.
2. Per le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza, si rinvia all'apposito Regolamento comunale.

Art. 89

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 90

Mappa

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 91

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 92

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale di custodia è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico.
2. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri, preferibilmente in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 93

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro delle sepolture, deve annotare in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono deposte, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura;
 - c) le operazioni cimiteriali eseguite sul defunto.

Art. 94

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria predisponde entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente é comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto nei precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 96

Cautele

1. Chi chiede la prestazione di un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.), l'assegnazione di una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc..., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 97

Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta

Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 98 **Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 99 **Sepulture private a tumulazioni pregresse** **Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. L'organo competente può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.
In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 100 **Tariffe**

1. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.
2. Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Il Consiglio Comunale, con proprio atto di indirizzo, può individuare taluni servizi da concedere gratuitamente o a condizioni agevolate.

Art. 101 **Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme statali e regionali vigenti i relative circolari interpretative e, in particolare:
 - al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - alla legge 3 marzo 2001, n. 130;
 - alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24;
 - alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10;
 - alla legge regionale n. 18 del 4 marzo 2010.

Art. 102

Abrogazione precedenti disposizioni ed entrata in vigore

1. E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 91, comma 5, dello Statuto del Comune, il presente regolamento entrerà in vigore, divenuta esecutiva la relativa deliberazione, decorsi 15 giorni dalla ripubblicazione dell'atto deliberativo.